



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
Divisione IV - Risorse Strumentali

Determina n. 8 /2019

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “*Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”,

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, che, tra l'altro, ha abrogato la legge 5 agosto 1978, n. 468, “*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 12 settembre 2018 n. 116 che modifica l'art. 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, autorizzando la gestione delle risorse sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il decreto datato 15 febbraio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n.177 in data 21 febbraio 2018, con il quale è stata affidata alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità;

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera b), del predetto decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte vigente;

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021*”;

VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2019 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;



VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2019, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione con il n. 45 in data 18 gennaio 2019, con il quale il Direttore generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio ha autorizzato, tra l'altro, il Dirigente della Divisione IV *"Risorse strumentali"* alla gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli specificati all'art. 4 del medesimo decreto;

VISTA la previsione del fabbisogno di servizi di facchinaggio predisposta dal Consegretario delle sedi ministeriali di via Molise 2, via Molise 19 e via Sallustiana 53 in Roma;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità, per svolgere i propri compiti istituzionali, di assicurarsi un servizio di facchinaggio da utilizzare per le sedi ministeriali sopra citate per la durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 450, della predetta legge, così come modificato dalla dall'articolo 1, commi 495 e 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2016, recante *"Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

DATO ATTO che la procedura di affidamento del predetto servizio può essere effettuata tramite lo strumento del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO, altresì, che gli operatori economici invitati a presentare offerta saranno individuati tramite sorteggio effettuato attraverso il sistema, nell'elenco MEPA di riferimento, opportunamente filtrato sulla base di: 1) area merceologica: *servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi) - facchinaggio*; 2) area affari: *Roma*; 3) sede legale e operativa: *Lazio-Roma*; 4) fatturato medio minimo nell'ultimo triennio: *euro 90.000,00 (novantamila/00)*;

CONSIDERATO che nell'affidamento *de quo*, caratterizzato da una sostanziale omogeneità delle prestazioni, non sussistono ragioni di convenienza economica e di efficienza che giustifichino la suddivisione delle prestazioni medesime in lotti funzionali;

ATTESO che l'ammontare complessivo del suddetto affidamento è stimato nell'importo massimo di euro 139.680,00 (centotrentanovemilaseicentoottanta/00), al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), determinato tenendo conto di un servizio erogato per un massimo di 6.000 ore al costo medio orario di euro 23,28 (ventitré/28);

VERIFICATO che esiste la disponibilità finanziaria per provvedere all'impegno della relativa spesa sui capp. 1245_1, 1091_9, 1335_7, 1226_5, 1227_7, 2658_1, 2158_1, 2258_1, 2358_1, 3520_1, 3533_1 e 3540_1;

CONSIDERATO che occorre individuare il Responsabile unico del procedimento.

DETERMINA

di affidare, per la durata massima di ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, il servizio di facchinaggio indicato in premessa, con le modalità dell'accordo quadro da aggiudicare ad un unico fornitore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., tramite procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del predetto decreto, con almeno n. 10 fornitori iscritti al bando MEPA *"Servizi di logistica"*, in possesso dei requisiti tecnico/economici esplicitati nel bando predetto e nei relativi allegati, individuati come in premessa specificato;

di stabilire il valore massimo presunto dell'appalto in euro 139.680,00 (centotrentanovemilaseicentoottanta/00), al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza pari ad euro 500,00 (cinquecento/00);



di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

di nominare quale Responsabile unico del procedimento, la sig.ra Maria Grazia Lami, funzionario della Divisione IV *"Risorse strumentali"* della Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione ed il Bilancio;

di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione del servizio avverrà con apposito provvedimento ed in conseguenza sarà assunto anche il relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE